



TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE



INVITO ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE LE FUNZIONI DI CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE O LIQUIDATORE GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Visto l'art. 356, co. 1, d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito "Codice della crisi"), il quale ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza;

Rilevato che la norma richiamata, pur formalmente in vigore dal 16 marzo 2019, resta allo stato priva di effettiva attuazione, in ragione della mancata adozione del decreto del ministero della giustizia chiamato a stabilire, tra le altre, le modalità di funzionamento dell'albo stesso, nonché l'importo del contributo da versare in sede di prima iscrizione e periodicamente, ai sensi dell'art. 357 Codice della crisi;

Ritenuto tuttavia necessario, nelle more del processo di piena attuazione del nuovo corpo normativo, elaborare un elenco dei professionisti, appartenenti alle categorie di cui all'art. 358, co. 1, del Codice della crisi, che siano disponibili a svolgere le funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, sì da garantire, al contempo, la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi e il maggior livello di professionalità nell'assolvimento degli stessi da parte dei professionisti;

Rilevato che, secondo la prassi finora in uso presso questo Tribunale, i nominativi di coloro che hanno presentato la propria disponibilità a rivestire la carica di Curatore erano raccolti in apposito elenco dall'Ordine dei Commercialisti poi consegnato al Tribunale;

Ritenuto che le disponibilità già manifestate e raccolte debbono intendersi valide e perduranti, e che pertanto i professionisti che hanno già manifestato la propria disponibilità

all'assunzione di incarichi non sono onerati di rinnovare tale disponibilità e saranno inseriti automaticamente nell'elenco;

SI INVITANO

gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, gli studi professionali associati o società tra i medesimi professionisti, nonché coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 1, ad esprimere la propria disponibilità ad essere nominati curatori, commissari giudiziali e/o liquidatori nelle procedure concorsuali, a tal fine compilando il modulo allegato (all. 2) e inviandolo alla Segreteria del Tribunale di Pisa all'indirizzo mail tribunale.pisa@giustizia.it con oggetto "Dichiarazione disponibilità alla nomina nelle procedure concorsuali" entro il 30/7/2022 ed in allegato il proprio Curriculum professionale.

SI INFORMA

Che eventuali dichiarazioni di disponibilità pervenute in data successiva saranno comunque ammissibili e tenute in considerazione in sede di aggiornamento dell'elenco, fermo restando che delle stesse si terrà conto ai fini delle nomine da effettuarsi a partire dal semestre successivo alla predetta data;

Che la lista redatta a seguito delle dichiarazioni di disponibilità verrà pubblicata, successivamente alla scadenza del termine per la trasmissione dei moduli, sul sito istituzionale del Tribunale di Pisa.

Pisa, 18/07/2022

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Maria Giuliana Civinini

ALL. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ELENCO DEI CURATORI, COMMISSARI GIUDIZIALI E LIQUIDATORE GIUDIZIALE

1) Requisiti di onorabilità ex art. 356, comma 3, CCII:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
 - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - IV. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali;

2) Regolarità fiscale e contributiva nei confronti di Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL;

3) Requisiti di professionalità:

- a) Per gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, la decorrenza dell'iscrizione nel rispettivo albo da almeno cinque anni¹;
- b) L'assolvimento degli obblighi di formazione di cui art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive

¹ Tale termine potrà essere ridotto ad anni 3 in caso di svolgimento di tirocinio formativo presso la Sezione Fallimentare di questo Tribunale ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/13 o della "Convenzione per la formazione e l'orientamento dei tirocinanti tra il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il Tribunale ordinario di Pisa" del 12-15/10/2015

modificazioni² o, in alternativa, l'espletamento di dell'incarico di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure negli ultimi quattro anni.

² Gli obblighi di formazione di cui alla lett. c) del citato D.M. possono intendersi, allo stato, sostituibili mediante una autodichiarazione con la quale si rappresenti di aver partecipato, anche quale avvocato a ciò costituito, a procedimenti di sovraindebitamento, istanza di fallimento, verifiche di stato passivo, opposizioni allo stato passivo, reclami ex artt. 26 e 36 l. fall. e simili.

**ALL .2 – MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ESSERE
NOMINATI CURATORI, COMMISSARI GIUDIZIALI E/O LIQUIDATORI NELLE
PROCEDURE CONCORSUALI**

Spett.le
Tribunale di Pisa
Piazza della Repubblica, 5
Pisa (PI) – 56123

Il/La sottoscritto/a Avv. _____, nato/a _____
il _____ C.F. _____ con studio in
_____, via _____, n. ____; n. telefono
_____ indirizzo mail _____ indirizzo
PEC _____.

Consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti indicati nell'All. 1;

Di essere disponibile ad essere inserito nella lista di soggetti che potranno essere nominati
curatori, commissari giudiziali e/o liquidatori nelle procedure concorsuali;

ALLEGA

Pisa, lì _____

Firma per esteso